



SINDACATO NAZIONALE FINANZIARI

Segreteria Nazionale
Via Tagliamento nr 9 – 00198 - ROMA
C.F. 96411220583
Mail: segreteriaNazionale@sinafi.org
PEC: segreteriaNazionale@pec.sinafi.org
Cell. 3346535363

Oggetto: Disegno di legge A.C. n. 3083 “Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”.

Proposta di emendamento all’articolo 7, comma 16, del D.L. 07/08/2026, n.144.

Questa Organizzazione Sindacale intende portare all’attenzione una **proposta di emendamento all’articolo 7, comma 16, del D.L. 144/2026** afferente “*Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale*”, con diretto riferimento alle modifiche apportate in ordine alla procedure informative e consultive delle APCSM.

MOTIVAZIONI.

L’inserimento del comma 1-bis all’articolo 1479-ter del D.Lgs. 66/2010 dispone testualmente che “*Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti è inviata, di norma, entro un termine non inferiore ai dieci giorni*”.

Nella stesura del comma 1-bis., il riferimento al comma 1 dello stesso articolo (“*Ai fini di cui al comma 1...*”):

- da un lato pone in relazione la modifica alla procedura della “**informazione preventiva**”, che non prevede in realtà alcun parere, al contrario della procedura di “**consultazione**”. Difatti, il comma 1 prevede esclusivamente che le Amministrazioni “*comunicano alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell’articolo 1478 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare in riferimento alle materie indicate nell’articolo 1476-ter, comma 2*”;
- dall’altro menziona “*la documentazione su cui richiedere il parere*”, fattispecie prevista invece dalla procedura di “**consultazione**”.

Entrambe le procedure (informative e consultive) sono disciplinate dall’articolo 941-quindices “*Relazioni sindacali informative e consultive*” del D.P.R. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). Più precisamente, il comma 1 disciplina “**l’informazione preventiva**” (senza parere) e il comma 2 la “**consultazione**” (con parere).

L’attuale stesura del comma 1-bis dell’articolo 1479-ter del D.Lgs. 66/2010, in buona sostanza, facendo riferimento alla “*documentazione su cui richiedere il parere*” fissa un termine di dieci giorni solo per i casi di “**consultazione**” (con parere) e non anche per i casi di “**informazione preventiva**” (senza parere) per i quali rimane indeterminato il termine entro il quale fornirla (in ipotesi anche meno di 24 ore).

Questa Organizzazione Sindacale ritiene quindi che se l’intento del legislatore era quello di definire sia i termini entro i quali comunicare preventivamente il contenuto di circolari e direttive nei casi di “**informazione preventiva**” e sia richiedere il parere nei casi di “**consultazione**” si sarebbe dovuto integrare e/o modificare anche il citato articolo 941-quindices del D.P.R. 90/2010 in riferimento sia al comma 1 che al comma 2.

Si evidenzia, inoltre, la sostanziale **inutilità della modifica normativa introdotta con il comma 1-bis** dell'articolo 1479-ter del D.Lgs. 66/2010, in ragione dell'inciso "**di norma**" che **legittima di per sé il mancato rispetto del termine fissato che assume un valore meramente indicativo e non vincolante**.

Conclusivamente, questa Organizzazione Sindacale ritiene che nell'ambito del disegno di legge di conversione del D.L. 144/2026 il comma 16 dell'articolo 7 debba essere modificato in questi termini:

"16. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) [...];

"b) all'articolo 1479-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la comunicazione alle APCSM è inviata entro un termine non inferiore ai dieci giorni.»";

"c) all'articolo 941-quindecies del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2, l'informazione preventiva e la consultazione sono assicurate effettuando la comunicazione, fornendo la documentazione e richiedendo il parere alle APCSM entro un termine non inferiore ai dieci giorni.»";

d) [...].

Nell'occasione di porgono cordiali saluti.

Roma, 06 settembre 2026

LA SEGRETERIA NAZIONALE SINAFI